Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0258(COD)

5.6.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (programma "Pericles V") e che abroga il regolamento (UE) 2021/840
(COM(2025)0462 – C10-0195/2025 – 2025/0258(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Michael McNamara

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (programma "Pericles V") e che abroga il regolamento (UE) 2021/840
(COM(2025)0462 – C10-0195/2025 – 2025/0258(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0462),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0195/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 7 novembre 2025[1],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Una solida protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria è una componente

[1] GU C, C/2025/6697, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6697/oj.

chiave di un'economia dell'Unione sicura e competitiva ed è direttamente legata all'obiettivo dell'Unione di migliorare l'efficienza del funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell'euro va oltre l'interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri. Considerando la circolazione transfrontaliera dell'euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell'euro, i quadri nazionali di protezione dovrebbero essere integrati con un'iniziativa dell'Unione al fine di garantire l'omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti. Di conseguenza, istituendo il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, il presente regolamento è necessario, adeguato e appropriato per conseguire gli obiettivi del programma. Il programma dovrebbe rafforzare efficacemente la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. L'azione a livello dell'Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni	(5) La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell'euro va oltre l'interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri. ***Il contante in euro è l'unico mezzo di pagamento universalmente accessibile a tutti i cittadini, a prescindere dall'accesso digitale o dallo status bancario, e funge da strumento fondamentale di resilienza in caso di mancato funzionamento dell'infrastruttura di pagamento elettronico. Il suo corso legale dipende dall'integrità della valuta stessa. La contraffazione colpisce direttamente tale integrità, infliggendo perdite non compensate ai cittadini e alle imprese ed erodendo la fiducia nella moneta unica.*** Considerando la circolazione transfrontaliera dell'euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell'euro, i quadri nazionali di protezione dovrebbero essere integrati con un'iniziativa dell'Unione al fine di garantire l'omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti. Di conseguenza, istituendo il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, il presente regolamento è necessario, adeguato e appropriato per conseguire gli obiettivi del programma. Il programma dovrebbe rafforzare

fra le autorità competenti.	efficacemente la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. L'azione a livello dell'Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013[10] del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[11], (Euratom, CE) n. 2185/96[12] e (UE) 2017/1939[13] del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi, la corruzione e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. In conformità al regolamento	(9) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013[10] del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[11], (Euratom, CE) n. 2185/96[12] e (UE) 2017/1939[13] del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi, la corruzione e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. In conformità al regolamento

(UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. ***È opportuno garantire che l'attuazione del programma resti coerente e complementare rispetto alle iniziative intraprese da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, quali la Banca centrale europea, Europol ed Eurojust, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento della formazione e la fornitura di informazioni sulle banconote in euro contraffatte durante l'attuazione del programma.***

[10] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj)

[11] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

[12] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

[10] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

[11] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

[12] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

[13] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).	[13] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
[14] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).	[14] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Tenuto conto dell'individuazione di centri di contraffazione dell'euro nei paesi terzi e della crescente dimensione internazionale del fenomeno della contraffazione dell'euro, le attività di sviluppo delle capacità e di formazione rivolte alle autorità competenti di tali paesi terzi dovrebbero essere considerate essenziali per l'efficace protezione dell'euro e andrebbero ulteriormente incoraggiate nell'ambito del programma Pericles V.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti

conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione del presente regolamento mediante l'adozione di programmi di lavoro e in vista della modifica del suo allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga idonee consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1 bis]. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione dei citati atti delegati.

[1 bis] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le azioni ammissibili ai finanziamenti, finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata, contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell'Unione contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l'Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Affinché il programma sia adeguato alle esigenze future, è necessario mantenere l'equilibrio	(12) Le azioni ammissibili ai finanziamenti, finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata, contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell'Unione contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l'Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. ***Tali azioni possono contribuire altresì ad affrontare le sfide comuni e a individuare i nessi con il riciclaggio di denaro e la criminalità***

tra i diversi tipi di azioni ammissibili al finanziamento e la necessità di continuare a concentrarsi sulle minacce attuali ed emergenti, tra cui le banconote con disegno modificato e la distribuzione di banconote e monete false attraverso internet. Tra le azioni ammissibili dovrebbero figurare anche interventi riguardanti potenziali sviluppi futuri, quali le minacce potenziali per il futuro euro digitale e quelle poste dall'intelligenza artificiale, così come le opportunità in materia di indagine offerte dalla ***stessa intelligenza artificiale***. Anche l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria è essenziale al fine di garantire una protezione adeguata dell'euro in paesi terzi, ma tale acquisto di attrezzature dovrebbe altresì essere accompagnato dalla formazione necessaria per il loro utilizzo. Di conseguenza, per questo tipo di azione, l'acquisto di attrezzature non dovrebbe costituire l'unica componente dell'azione.	***organizzata.*** Affinché il programma sia adeguato alle esigenze future, è necessario mantenere l'equilibrio tra i diversi tipi di azioni ammissibili al finanziamento e la necessità di continuare a concentrarsi sulle minacce attuali ed emergenti, tra cui le banconote con disegno modificato e la distribuzione di banconote e monete false attraverso internet. Tra le azioni ammissibili dovrebbero figurare anche interventi riguardanti potenziali sviluppi futuri, quali le minacce potenziali per il futuro euro digitale e quelle poste dall'intelligenza artificiale ***("IA")***, così come le opportunità in materia di indagine offerte dalla ***medesima, quali l'uso dell'IA per la generazione o la manipolazione di immagini contraffatte, l'elusione dei sistemi automatizzati di rilevamento e il rafforzamento delle capacità di indagine e di polizia scientifica***. Anche l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria è essenziale al fine di garantire una protezione adeguata dell'euro in paesi terzi, ma tale acquisto di attrezzature dovrebbe altresì essere accompagnato dalla formazione necessaria per il loro utilizzo. Di conseguenza, per questo tipo di azione, l'acquisto di attrezzature non dovrebbe costituire l'unica componente dell'azione.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericles V") ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di	Il presente regolamento istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria ***e altre potenziali minacce*** (programma "Pericles V") ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di finanziamento dell'Unione

erogazione dei finanziamenti.	e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma consiste nel prevenire e contrastare la contraffazione monetaria e ***le frodi*** ad essa ***connesse***, così come nel preservare l'integrità dell'euro, rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità dell'euro e contribuendo così a garantire il funzionamento efficace dell'euro, salvaguardando la stabilità di bilancio e finanziaria nell'Unione e promuovendo l'uso dell'euro a livello internazionale per il commercio, i servizi finanziari e gli investimenti.	L'obiettivo generale del programma consiste nel prevenire e contrastare la contraffazione monetaria e ***i reati*** ad essa ***connessi, tra cui il riciclaggio di denaro***, così come nel preservare l'integrità dell'euro, ***preservando e*** rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità dell'euro e contribuendo così a garantire il funzionamento efficace dell'euro, salvaguardando la stabilità di bilancio e finanziaria nell'Unione e promuovendo l'uso dell'euro a livello internazionale per il commercio, i servizi finanziari e gli investimenti.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'obiettivo specifico del programma è proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria e ***le frodi*** ad essa ***connesse***, ***tenendo*** conto ***anche dei potenziali*** sviluppi ***futuri***, ***quali*** le minacce potenziali per il futuro euro digitale e ***quelle poste dall'intelligenza artificiale, così come*** le opportunità in materia di indagine offerte ***dalla stessa intelligenza artificiale***. Il programma mira a conseguire tale obiettivo sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare	2. L'obiettivo specifico del programma è proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria e ***i reati*** ad essa ***connessi***, ***tra cui il riciclaggio di denaro. Tale obiettivo specifico tiene*** conto ***altresì degli*** sviluppi ***emergenti***, ***tra cui:***

cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.	
	a) le minacce potenziali per il futuro euro digitale***;***
	b) le minacce poste dall'IA, tra cui la falsificazione basata sull'IA e ***l'elusione assistita dall'IA dei sistemi di rilevamento;***
	c) le opportunità in materia di indagine offerte ***dall'IA, tra cui il ricorso a strumenti di IA per rafforzare le capacità di indagine e di polizia scientifica***.
	Il programma mira a conseguire tale obiettivo sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
	Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento***, garantendo nel contempo la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altre entità competenti, in particolare la Banca centrale europea, Europol ed Eurojust***.
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In sede di attuazione delle azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e previste della Banca centrale europea nonché delle attività di Europol ed Eurojust contro la contraffazione dell'euro e i reati ad essa connessi, tra cui il riciclaggio di denaro.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità, che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità, che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma. ***La Banca centrale europea, Europol ed Eurojust sono consultati in merito a qualsiasi azione che possa essere ammissibile al sostegno a titolo del programma a norma del paragrafo 5 prima dell'attuazione dell'azione stessa.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra le azioni ammissibili al sostegno a titolo del programma ***figurano***:	***Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui***

all'articolo 9, il programma ***può fornire sostegno finanziario alle seguenti azioni***:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli scambi e la diffusione di informazioni in merito agli argomenti che figurano nell'allegato, in particolare attraverso l'organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe;	(a) gli scambi e la diffusione di informazioni in merito agli argomenti che figurano nell'allegato, ***punto (1),*** in particolare attraverso l'organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'assistenza tecnica, scientifica e operativa necessaria, di cui all'allegato;	(b) l'assistenza tecnica, scientifica e operativa necessaria, di cui all'allegato***,*** ***punto (2)***;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di modificare l'allegato per quanto riguarda gli argomenti di cui all'allegato, punto (1), i tipi di assistenza di cui all'allegato, punto (2), e i gruppi professionali

ammissibili di cui all'allegato, punto (3).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro ***di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***.	***1.*** Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 bis per integrare il presente regolamento definendo i programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Prima di adottare i programmi di lavoro, la Commissione consulta gli interessati del caso, tra cui le autorità nazionali, la Banca centrale europea, Europol ed Eurojust, e i rappresentanti del settore privato.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. I programmi di lavoro sono aggiornati periodicamente per tenere conto degli sviluppi emergenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, e all'articolo 9, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2034.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, e all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato

membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, nonché rappresentanti della Banca centrale europea, di Europol e di Eurojust.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, o all'articolo 9, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 ter
	Monitoraggio e rendicontazione
	1. Gli indicatori per la rendicontazione dei progressi del programma Pericles V nel conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 figurano nel regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ["regolamento sulla performance"].
	2. Il sistema di rendicontazione sulla performance stabilito nel presente regolamento e nel regolamento (UE) .../... ["regolamento sulla performance"] garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio

	dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
	3. La Commissione presenta relazioni annuali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea in merito ai risultati del programma Pericles V, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui al regolamento (UE) .../.... ["regolamento sulla performance"] e include un elenco delle azioni finanziate, delle loro dotazioni e dei soggetti partecipanti;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli scambi e la diffusione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), riguardano ***tra l'altro***:	(1) Gli scambi e la diffusione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), riguardano:

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – trattino 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
– la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione***;***	– la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione ***e la prevenzione delle importazioni nell'Unione di banconote e monete contraffatte prodotte al di fuori della zona euro,***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'assistenza tecnica, scientifica e operativa di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), comprende ***in particolare***:	(2) L'assistenza tecnica, scientifica e operativa di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), comprende:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– esperti di valute digitali e blockchain, specialisti di cibersicurezza e ingegneri dei settori dell'IA e dell'apprendimento automatico;

Or. en